



FNOMCeO

*Il Presidente*

7325 - 7326

➤ **AI PRESIDENTI DEGLI  
ORDINI PROVINCIALI**

➤ **AI PRESIDENTI DELLE  
COMMISSIONI ODONTOIATRI**

**LORO SEDI**

Cari Amici,

in tema di Educazione Medica Continua (E C M) riceviamo numerosi quesiti da parte degli Ordini, o da singoli iscritti, per avere chiarezza sui vari aspetti del Programma e su come regolarsi per l'acquisizione dei crediti.

A tale riguardo ritengo opportuno portare alla Vostra attenzione alcuni interrogativi, con relative risposte che, trattando argomenti di carattere generale, possono essere utili per meglio far fronte alle richieste degli iscritti, pur nella consapevolezza di trattare una materia ancora in fase di definizione.

=====

**D - Come dovranno comportarsi i liberi professionisti titolari di più specializzazioni?**

R - L'ECM rappresenta un atto individuale che risponde ad una logica di formazione pertinente al profilo professionale di ogni sanitario. I liberi professionisti, pertanto, non sottoposti al rispetto di percorsi formativi "aziendali" o determinati contrattualmente a livello regionale (medici convenzionati) potranno, nel rispetto degli "obiettivi di interesse nazionale" (che di fatto lasciano ampia possibilità di scelta), programmare autonomamente il proprio percorso culturale privilegiando, nella scelta degli eventi formativi, quelli riferiti all'attività professionale prevalente.

Occorre ricordare, inoltre, che il programma di ECM garantisce ad ogni professionista la libertà di autogestire il 40% dei propri crediti da acquisire nel quinquennio.

\* \* \*

**D - Dal momento che in relazione all'ECM la professione di medico chirurgo e di quella di odontoiatra figurano come nettamente separate, per i medici che presentino doppia iscrizione, è necessaria la raccolta dei crediti formativi per entrambe le figure professionali per un totale di 20 crediti quest'anno, 40 il prossimo e così via?**

**O ai fini della raccolta è invece rilevante unicamente la professione indicata dal medico/odontoiatra come prevalente? Ovvero taluni crediti per obiettivi formativi di interesse generale comuni a tutte le Professioni Sanitarie possono valere per entrambe le figure professionali, mentre altri sono specifici, richiedendo soltanto questi ultimi raccolta separata per il medico con doppia iscrizione?**

R - Il "doppio iscritto" che esercita sia in campo medico sia nel settore odontoiatrico, è tenuto a formarsi e a maturare *crediti*, in entrambi i settori professionali.

Per quanto riguarda il *numero* dei crediti da acquisire - come già riportato in precedenza - il "Programma di ECM" dà la facoltà ad ogni professionista di gestire il 40% del totale dei crediti quinquennali in base alle proprie specifiche esigenze culturali e/o professionali, senza alcun riferimento a percorsi di formazione stabiliti a livello regionale (*medici convenzionati*) o individuati in sede aziendale (*dipendenti*). Pertanto nel nostro caso il doppio iscritto potrà finalizzare il 60% dei

crediti all'attività prevalente ed il restante 40% all'altro ambito professionale facendo riferimento sia agli obiettivi formativi di interesse generale che a quelli specifici. Il totale *annuale* dei crediti stabiliti per il quinquennio 2002-2006 rimane comunque invariato : 10 nel 2002 – 20 nel 2003 fino ai 50 previsti per il 2006.

\* \* \*

**D - Sono iscritto all'Albo degli Odontoiatri, ho iniziato il corso formativo presso l'Università di Brescia riguardante la L. 386/98. Sono esente dall'ECM, visto che il corso è di 380 ore tra teoria e pratica?**

R – E' opinione di questa Federazione considerare il corso sopra citato come "corso di formazione post-base proprio della categoria professionale di appartenenza" (corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale, etc.) la frequenza del quale, secondo la normativa che regola il programma nazionale di formazione continua, esclude gli interessati dall'obbligo dell'ECM per tutto il periodo di impegno formativo.

In ogni caso, al fine di avere una indicazione ufficiale, la FNOMCeO ha rivolto il quesito al Ministero della Salute.

\* \* \*

**D – Come dirigente medico presso il Dipartimento delle Dipendenze di una ASL chiedo a codesto Ordine di poter essere escluso dall'obbligo dell'ECM a partire dall'anno 2003 in quanto iscritto a distanza ad un master in gestione dei servizi sanitari, organizzato dall'Università di Londra, che prevede il suo conseguimento in un periodo minimo di due anni e massimo di cinque.**

R -L'Ordine non ha facoltà di escludere i propri iscritti, sia pur in presenza di riconosciute peculiarità, dall'obbligo della formazione ECM. Ogni professionista quindi è tenuto a seguire il proprio percorso di aggiornamento nel rispetto delle norme stabilite dalla Commissione Nazionale ECM. Norme che, in fatto di esonero, prendono in considerazione solo una serie ben definita di eventi formativi, la frequenza dei quali esenta dall'obbligo dell'acquisizione dei crediti per tutta la durata dell'evento: *corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica )*; *corso di formazione specifica in medicina generale*; *corsi di formazione complementare (es. corsi per "idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza")* ; *corsi di formazione e di aggiornamento professionale relativi al "Piano di interventi contro l'AIDS"*.

Pertanto il "master" a distanza sulla gestione dei servizi sanitari, a cui si fa riferimento non dovrebbe rientrare nelle attività di formazione che danno diritto all'esonero.

Un consiglio che possiamo dare al collega è quello di verificare se il master è stato preventivamente accreditato dalla Commissione ECM (a cura di una Società Scientifica o Associazione italiana corrispondente al *provider* estero) al fine di ottenere la registrazione dei crediti ottenuti a conclusione dell'evento.

\* \* \*

**D – Scrive un collega iscritto all’Ordine di Reggio Calabria : sono titolare di continuità assistenziale e titolare anche di uno studio dentistico privato. Ho frequentato tutti i corsi odontoiatrici per l’ECM organizzati dalla Regione Calabria e Sicilia per l’anno 2002. Devo farne altri, dal momento che ho la doppia iscrizione, oppure sono sufficienti quelli odontoiatrici, sia per l’Albo dei Medici che per l’Albo degli Odontoiatri ?**

R - Scopo del Programma Nazionale di ECM è quello di migliorare la qualità delle prestazioni e pertanto il “doppio iscritto” che esercita sia in campo medico sia nel settore odontoiatrico è tenuto a formarsi e a maturare crediti in entrambi gli ambiti professionali.

Per quanto attiene le modalità di acquisizione dei crediti la Commissione Nazionale ha stabilito che il professionista con doppia iscrizione potrà finalizzare il 60 per cento dei crediti all’attività prevalente ed il restante 40 per cento all’altro ambito professionale. Il totale dei crediti stabiliti per il quinquennio 2002 – 2006 rimane comunque invariato.

\* \* \*

**D – L’Ordine dei Medici di Pesaro e Urbino chiede quali siano i medici esclusi dall’ECM. In particolare la frequenza Universitaria del Nuovo Ordinamento Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico (Psicologia) esonera dai crediti ECM ?**

R - La normativa che regola il programma di ECM non individua alcun profilo professionale di colleghi esentati dalla Formazione Continua, ma prevede che solo alcuni eventi formativi danno diritto all’esonero per l’intera durata del corso. (v. quesiti precedenti)

Pertanto la frequenza del nuovo ordinamento in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico, a mio avviso non costituisce motivo di esenzione ai fini ECM.

\* \* \*

**D - Un iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi e al quarto anno di laurea in Odontoiatria è tenuto all’obbligo del Programma Nazionale ECM in Medicina ?**

R - Occorre valutare se il collega, al quarto anno del corso di laurea in odontoiatria, esercita attualmente la professione medica. In tal caso gli è dovuto, indipendentemente dal suo status contrattuale, all’acquisizione dei crediti ECM in medicina.

Terminato il corso di laurea in Odontoiatria il collega sarà tenuto a seguire il percorso di formazione continua riferito all’attività professionale realmente svolta o suddividere il percorso formativo in base alle due attività professionali eventualmente svolte in base a criteri riportati in precedenza.

Con l’impegno di trasmetterVi ulteriori notizie di interesse generale, Vi saluto con viva cordialità.

Giuseppe del Barone

